

N. 01915/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01095/2013 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2013, proposto da:, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxx, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. yyyyyy, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Azienda Sanitaria Locale Lecce; per l'annullamento della nota del 17.6.2013, prot. n. 1117, con la quale la Commissione medica locale presso l'ASL LE, ha rigettato l'istanza di accesso agli atti del ricorrente volta a conoscere tutte le particolari condizioni, anche mediche, che hanno consentito il rilascio al sig. delle patenti di guida con le relative limitazioni;

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso agli atti e, perciò, a prendere visione di tutte le particolari condizioni, anche mediche, che hanno consentito il rilascio al sig. delle patenti di guida con le relative limitazioni; nonché per la condanna della Commissione medica locale presso l'ASL all'esibizione dei documenti medesimi. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. A. Pepe, in sostituzione dell'avv. A. Matranga, per il ricorrente e avv. M. Turco per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig., coinvolto in un sinistro stradale in relazione al quale è stata affermata nella competente sede giudiziaria la sua responsabilità in misura pari all'80%, ha chiesto di eseguire l'accesso agli atti detenuti dalla Commissione Medica Locale presso la Asl di Lecce allo scopo di avere accesso all'intera documentazione sanitaria relativa al sig. – altro soggetto coinvolto nell'incidente stradale occorsogli.

Più in dettaglio, è stato chiesto il rilascio dell'estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio allo stesso delle rispettive patenti con le limitazioni di guida.

L'istanza di accesso agli atti è sorretta dalla necessità di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che ha confermato, nella misura percentuale sopra enunciata, il concorso colposo del ricorrente nella causazione del sinistro stradale.

A detta istanza è stato dato negativo riscontro con la nota che forma oggetto della presente impugnazione, nel cui ambito si comunica il diniego di accesso agli atti in ragione della necessità di assicurare protezione dei dati sensibili attinenti alla salute.

Il, il quale lamenta la violazione della normativa che disciplina l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, si è così rivolto al Tar al fine di ottenere la condanna della Commissione

Medica Locale presso la Asl Lecce ad esibire i documenti richiesti.

Si è costituita in giudizio la Asl Le, la quale ha chiesto che il ricorso venga respinto siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 12 settembre. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

E' noto il tema della contrapposizione tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza.

In proposito, pare opportuno evidenziare che dal combinato disposto degli artt.24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all'esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo.

In questo senso depono la natura del diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza, per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incompressibile in assoluto. In questo senso il ricorso merita accoglimento, con conseguente obbligo, per la P.a. intimata, di esibire i documenti richiesti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla Commissione Medica Locale presso Asl Le di esibire i documenti per come richiesti dal ricorrente nel termine di gg. 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore Simona De Mattia, Primo Referendario